

Roma, 8 aprile 2022

Oggetto: Osservazioni Acea Spa - DL 21/2022 (Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) - A.S. 2564

Il Gruppo Acea Spa, quale società multiservizi italiana attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori idrico, energetico e ambientale, esprime apprezzamento per essere stata invitata a fornire il proprio contributo sul decreto n.21/2022 (Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), c.d. Taglia prezzi, essendo portatrice di interesse su diversi aspetti contenuti all'interno della norma.

Nella presente nota, ci soffermeremo in particolare sulla misura di diretto impatto per le società facenti parte della Compagine societaria Acea e, dunque, intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune considerazioni sulla portata applicativa dell'art. 37 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 (A.S. 2564), in corso di conversione, con il quale viene istituito il "contributo straordinario contro il caro bollette", dovuto *una tantum* dalle imprese che operano nel comparto della produzione e vendita di energia elettrica, del gas e dei prodotti petroliferi.

Come negli scopi esplicitati dal Governo, tale contributo dovrebbe colpire i sovraprofiti conseguiti dalle imprese derivanti dall'aumento dei prezzi dei sopra citati prodotti energetici. Il gettito dovrebbe essere poi utilizzato per coprire i costi delle misure adottate con il medesimo decreto-legge dirette a contenere gli effetti negativi di tali aumenti sulle famiglie e sulle imprese.

La base imponibile del contributo è data dall'incremento del saldo fra le operazioni attive e quelle passive registrate nelle comunicazioni IVA del periodo 1° ottobre 2021- 31 marzo 2022, rispetto allo stesso saldo relativo al periodo 1° ottobre 2020 - 31 marzo 2021. Se l'incremento risultante dal raffronto dei saldi è superiore al 10 per cento e all'importo di 5 milioni di euro, il contributo è dovuto con l'aliquota del 10 per cento e deve essere liquidato e versato entro il prossimo 30 giugno 2022. Non ne è ammessa la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né è ammessa la sua traslazione economica sui consumatori: per contrastare, infatti, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo viene imposto ai soggetti passivi di comunicare entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas e dei prodotti petroliferi relativi al mese precedente.

La disciplina del contributo solleva notevoli dubbi sul suo funzionamento tecnico che, a nostro avviso, in almeno due punti dovrebbe essere soggetta ad una maggiore specificazione e ponderazione:

1. In merito al riferimento per il calcolo del contributo, si fa presente che l'incremento del saldo fra operazioni attive e passive del semestre 1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022 rispetto al corrispondente semestre 2020 - 2021, può non rappresentare il reale sopraprofitto, ove fosse, conseguito dalle imprese in quanto in tale indicatore possono essere ricomprese operazioni che seppur soggette ad IVA non appartengono alla gestione caratteristica dell'impresa e dunque estranee agli eventuali fenomeni del **caro prezzi energia**; Si pensi alle operazioni attive e passive di carattere straordinario, oppure di natura finanziaria non riconducibili all'attività

industriale, quali ad esempio acquisto o cessione di partecipazioni o la vendita di immobili. L'attuale riferimento di calcolo, dunque, potrebbe in molti casi individuare un importo da sottoporre all'applicazione del prelievo anche laddove le imprese non abbiano conseguito alcun profitto.

Si chiede, dunque, di rivedere il perimetro per misurare tali extra profitti e di centrarlo riferendo il calcolo, oggetto del confronto, specificatamente alla sola gestione caratteristica d'impresa;

2. A nostro avviso e in merito ai soggetti individuati all'art. 37 per l'applicazione della misura straordinaria, segnaliamo che, per i mesi di febbraio e marzo 2022, andranno esclusi i produttori da fonte rinnovabile già colpiti dalla norma "extra profitti rinnovabili" ai sensi dell'art. 15-bis (Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili) della Legge 28 marzo 2022, n. 25,

In questo caso, infatti, **il riferimento per il calcolo del contributo dovrebbe essere nettato dalle compensazioni già previste dall'"extra profitti rinnovabili" per evitare la sovrapposizione degli interventi sulla stessa potenziale marginalità**, determinando una situazione di iniquità nei confronti di tali impianti che verrebbero ad essere colpiti due volte.

Segnaliamo la riflessione che non può individuarsi un sopraprofitto nel semplice incremento del volume delle vendite emergente dal confronto di due semestri in periodi temporali anche strutturalmente così diversi (ricordiamo che il 2020 è stato un anno di prezzi eccezionalmente ridotti, mentre l'intervallo ottobre 2021-marzo 2022 è stato caratterizzato da prezzi straordinariamente alti). In definitiva, laddove il differenziale dei saldi IVA non risulti espressivo di un effettivo profitto, l'imposta può determinare un'erosione del patrimonio netto delle società contribuenti.

Segue anche la preoccupazione per i futuri trimestri e le future operazioni straordinarie che renderebbero, *de facto*, i ricavi delle imprese particolarmente ridotti e vulnerabili per la situazione economica generale, legata alla pandemia, e per gli interventi in successione, se non in sovrapposizione, come nel caso dell'extra profitto rinnovabili.

Auspichiamo che le osservazioni sopra prodotte possano essere di riferimento nel corso dei lavori per l'approvazione della legge di conversione del decreto 21/2022 e che la disciplina sia maggiormente centrata sulle finalità che il prelievo intende perseguire nell'individuazione dei reali sopraprofitto conseguiti dalle imprese.